

21 novembre 2013 06:01

Un altro esempio di motivazione fatta male in materia di vincolo paesaggistico

E' diffusa tra gli addetti ai lavori l'esperienza dei provvedimenti fatti decisamente male in materia di vincolo paesaggistico.

La sentenza del TAR Veneto n. 1299 del 2013 ne annulla uno: *“1. Preliminarmente, è da ritenersi fondato il ricorso principale proposto avverso l'autorizzazione paesaggistica del 15 settembre 2011 ed il parere della Commissione Edilizia Integrata del 20 luglio 2011 in essa riportato, dei quali si chiede l'annullamento nella parte in cui autorizzano “il solo recupero fisico dell'immobile e non la destinazione richiesta”. Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, l'amministrazione comunale, nel rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in esame, autorizzando “il solo recupero fisico dell'immobile e non la destinazione richiesta” in considerazione del fatto che “la documentazione prodotta non dimostra la destinazione residenziale esercitata in forma continuativa”, ha operato una valutazione, oltre che poco comprensibile (non avendo l'istante richiesto un mutamento di destinazione d'uso), anche nettamente avulsa dai profili di compatibilità paesaggistica che la stessa è tenuta ad esaminare, e ciò considerata l'autonomia dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al titolo edilizio; il che si traduce nei vizi denunciati di difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica“.*

Ma è poi proprio così tanto difficile spiegarsi a questo mondo? Oppure non si riesce a spiegarsi per esempio quando non si avrebbe alcun motivo per dire di no, ma si vuole dire lo stesso di no a tutti i costi?

avv. Dario Meneguzzo

[sentenza TAR Veneto 1299 del 2013](#)

0 gennaio 2014 06:00

La motivazione del diniego paesaggistico può essere sintetica (“uso di materiali impropri”) se le ragioni risultino evidenti dal contesto

La sentenza del TAR Veneto n. 21 del 2014 si occupa ancora una volta della motivazione dei dinieghi in materia di vincolo paesaggistico.

Nel caso specifico il diniego era stato motivato dicendo che “l'uso di materiali impropri altera negativamente il sito tutelato”.

Anche se tale motivazione risulta piuttosto trasandata, il TAR non ha accolto il ricorso, dicendo sostanzialmente che basta poco per rendersi conto che il Comune aveva ragione (evidentemente chi ha ragione non sempre però riesce a spiegarlo adeguatamente agli altri).

Dice, infatti, il TAR: *“Invero, esaminati gli atti di causa e rilevate le caratteristiche dei due manufatti abusivi, risulta agevole comprendere le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a non concedere la sanatoria. Infatti, tenuto conto dell'espresso riferimento all'uso di materiali impropri, la rilevabile presenza di lastre ondulate in plastica e di una tettoia in lamiera, consentono*

di comprendere in maniera adeguata le motivazioni, seppure succintamente espresse, che hanno determinato l'amministrazione a non concedere la sanatoria. Come già affermato da questa Sezione, in materia di dinieghi di condono, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento: ed in tal senso va intesa la decisione (T.A.R. Veneto, II, 24 gennaio 2009, n. 151) in cui la Sezione ha rammentato che l'obbligo di motivazione, ex art. 3 l. 241/90, può essere assolto in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione amministrativa risultino dal contesto evidenti (cfr. anche T.A.R. Veneto, II, n. 6427/2010). La fattispecie all'esame del Collegio rientra in quest'ultima ipotesi. Come già osservato, infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'amministrazione, emerge che i due manufatti hanno caratteristiche tali, proprio con riferimento ai materiali utilizzati, da porsi in contrasto con l'ambito tutelato nel quale insistono, da cui la ritenuta in suscettibilità alla sanatoria. Esclusa ogni rilevanza dell'invocato affidamento, stante la permanenza dell'illecito derivante dalla realizzazione di opere abusive, e ritenuto quindi che il diniego, seppure sinteticamente motivato, abbia adeguatamente focalizzato le problematiche ostative al rilascio del condono, il ricorso non può trovare accoglimento e va pertanto respinto”.

[sentenza TAR Veneto n. 21 del 2014](#)

17 dicembre 2013 06:02

Il diniego di compatibilità paesaggistica richiede un concreto e analitico accertamento del pregiudizio ambientale arrecato dalle opere

Il TAR Veneto continua giustamente a fulminare i provvedimenti negativi della Soprintendenza in materia di beni ambientali.

Ma quante volte ancora il TAR Veneto dovrà annullare prima che qualcuno capisca che non va bene dire di no solo per lo sfizio di dire di no? (mi perdoni Bob Dylan...).

Si legge nella sentenza: “2. In particolare risulta fondato il primo motivo di ricorso, laddove si è lamentato il difetto di motivazione del provvedimento di diniego di compatibilità paesaggistica, non essendo lo stesso fondato su di un concreto e analitico accertamento del pregiudizio ambientale arrecato dalle opere in questione.

3. Trattasi in particolare di: una piscina fuori terra removibile, delle dimensioni di mt. 12,71 x 6,45, altezza di mt. 1,30, appoggiata su di una cordonata in calcestruzzo appositamente creata; una platea in calcestruzzo (di mt. 1,5 x 1,5) in cui sono sistemati la pompa e i servizi della piscina; una casetta in legno ad uso deposito di 4.5 mq. di superficie per 2 mt. di altezza. Tali opere sono state realizzate all'interno di un giardino privato e non risultano visibili dall'esterno, tranne un bordo della piscina (nel periodo estivo in cui la stessa viene montata) che può essere visibile dalla strada pubblica.

4. L'Ente Parco Colli Euganei, al fine di supportare il diniego di sanatoria, avvalendosi del parere della competente Soprintendenza, quanto alla piscina e alle opere connesse si è limitato a rilevare che la struttura (ritenuta di carattere permanente) risulta priva di valore architettonico e di fatto non finalizzabile né alla valorizzazione del sito né compatibile con i valori paesaggistici oggetto di tutela, senza altro specificare in ordine alla descrizione del vincolo, alle strutture ed ai materiali, e senza individuare le specifiche caratteristiche dell'opera che si porrebbero concretamente in

contrasto con le esigenze di tutela poste dal vincolo. 5. Ebbene, osserva il Collegio come in fattispecie affini alla presente, la giurisprudenza amministrativa, non solo di questo TAR (si veda la n. 738/2012), ha avuto modo di precisare che “nei casi in cui – come quello in esame – la discrezionalità tecnico/amministrativa abbia un ruolo considerevole, un diniego di nulla osta deve essere assistito da una motivazione concreta sulla realtà dei fatti e sulle ragioni ambientali ed estetiche che sconsigliano alla P.A. di non ammettere un determinato intervento: affermare che un determinato intervento compromette gli equilibri ambientali della zona interessata per le incongruenze fra tipologia e materiali scelti e contesto paesaggistico senza nulla aggiungere, non spiega alcunché sul futuro danno alle bellezze ambientali che ne deriverebbe ed è un mero postulato apodittico” (T.A.R. Liguria, sez. I, 22 dicembre 2008, n. 2187). Ed ancora: “Per quanto concerne la motivazione idonea a sorreggere un provvedimento di diniego del richiesto nulla osta per la costruzione in area soggetta a vincolo paesaggistico, deve chiarirsi che l’Amministrazione non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma tale motivazione deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea ad inserirsi nell’ambiente, attraverso l’individuazione degli elementi di contrasto; pertanto, occorre un concreto ed analitico accertamento del disvalore delle valenze paesaggistiche” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10 novembre 2010, n. 23751). Alla luce di tali precisazioni, risulta di tutta evidenza come, anche nel caso di specie, lo stringato rilievo posto a fondamento dell’impugnato provvedimento di diniego sia del tutto inidoneo a costituire sufficiente supporto motivazionale dello stesso, poiché esso non rende conto in alcun modo né delle caratteristiche del bene tutelato né delle specifiche ragioni per cui le opere sarebbero incompatibili con l’ambiente. Si tratta, perciò, di motivazione solo apparente che, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente, non consente all’interessato di individuare gli elementi specifici delle opere che siano eventualmente in contrasto con il bene tutelato e, in ipotesi, di apprestare interventi di adeguamento alle esigenze di tutela. Peraltro, nel caso in esame, le specifiche caratteristiche di totale rimovibilità della piscina, che viene solo appoggiata sul terreno nel periodo estivo per essere poi ripiegata e custodita altrove, il fatto che il cordolo in cemento rimanga quasi completamente interrato (come si vede dalle fotografie da ultimo prodotte dalla difesa della ricorrente) e dunque l’assenza di qualsiasi rilevante e permanente incidenza dell’opera sull’ambiente circostante, costituiscono ulteriori elementi tali da richiedere una motivazione particolarmente pregnante ed approfondita a sostegno del diniego di sanatoria. Va poi considerato che con le ultime produzioni del 16 ottobre 2013 il ricorrente ha dimostrato come la piscina venga effettivamente ed agevolmente rimossa al trascorrere dell’estate, così smentendo nei fatti la postulata permanenza dell’opera”.

avv. Dario Meneguzzo

[sentenza TAR Veneto 1394 del 2013](#)

3 luglio 2013 06:02

In quale modo devono essere motivati i provvedimenti negativi in materia paesaggistica

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 889 del 2013.

Scriva il TAR: “In particolare merita accoglimento la censura relativa al difetto di motivazione. In proposito, deve osservarsi, innanzitutto, che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, è diretta a consentire al

destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069). Ciò che deve ritenersi necessario perché l'atto non risulti inficiato da censure nella sua parte motiva è che in esso siano sempre esternate le ragioni che giustificano la determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in semplici, generiche locuzioni di stile. Ebbene, nella vicenda sottoposta all'esame del Collegio, il Comune di Venezia (Ufficio edilizia privata) ha comunicato al ricorrente che, in esito alla sua domanda di sanatoria edilizia, presentata ai sensi della legge n. 47/1985, acquisito il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, contraria al mantenimento in opera della detta veranda "per eccessivo impatto ambientale che altera negativamente il sito e per mancato rispetto della tipologia dell'edificio e perché la cucina poteva essere risolta all'interno dell'unità immobiliare", la domanda di sanatoria non poteva essere accolta, in quanto "per motivi di ambiente e ornato e in quanto non conformi per i materiali tradizionalmente in uso nel centro storico e prescritti dalla legge (DPR 791/73), non può essere rilasciata sanatoria". Tale motivazione non appare, all'evidenza, idonea a sorreggere in modo puntuale il diniego della domanda di sanatoria. Infatti, in relazione a provvedimenti negativi in materia di nulla osta paesaggistico l'Amministrazione è certamente tenuta a motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alle caratteristiche ambientali protette, motivazione questa che deve essere ancor più pregnante nel caso in cui si operi nell'ambito di vincolo generalizzato, onde evitare una generica insanabilità delle opere (cfr. Cons. Stato, VI, 8 maggio 2008, n.2111). Nel caso in esame le ragioni del diniego appaiono, invece, contenute in espressioni vaghe, che per il solo riferimento generico alla tipologia della costruzione e alla scelta dei materiali utilizzati nella edificazione, non appare di certo sufficiente a sorreggere il diniego di concessione in sanatoria laddove esso deve esplicitare le ragioni di fatto poste alla base dell'atto di diniego, anche per rendere edotto il titolare dell'interesse legittimo di carattere pretensivo sulle circostanze rilevanti nel caso di specie. In definitiva, nel caso in esame, il diniego espresso in ordine alla domanda di sanatoria contiene una valutazione apodittica che non appare soddisfare – come evidenziato dal ricorrente – i requisiti minimali della motivazione, non essendo di certo sufficiente la mera affermazione secondo cui il manufatto in questione mal si inserirebbe nel contesto ambientale per i materiali utilizzati e la tipologia costruttiva, atteso che nulla viene specificato nel concreto per dimostrare il contrasto con l'interesse ambientale tutelato".

[sentenza TAR Veneto 889 del 2013](#)

8 gennaio 2014 06:00

In materia paesaggistica non basta a giustificare un diniego l'affermazione che le opere per "materiali e tipologia danneggiano la percezione paesaggistica dei luoghi"

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1407 del 2013, rilevando una certa masochistica ostinazione della Soprintendenza a emanare atti palesemente vocati all'annullamento da parte del TAR.

Scrive il TAR: "2. Per quanto concerne il ricorso 2151/11 è possibile disporre l'accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, ritenendo sul punto fondato il primo

motivo, nell'ambito del quale si censura il carattere apodittico e generico della motivazione.

2.1 *A tal fine è opportuno ricordare come il provvedimento di diniego impugnato ha respinto la domanda di definizione degli illeciti edilizi, limitatamente al garage in lamiera e al manufatto ad uso sgombero "in quanto per materiali e tipologia danneggiano la percezione paesaggistica dei luoghi".*

2.2 *Sul punto va richiamato quell'orientamento giurisprudenziale (per tutti Consiglio di Stato sez. V n.5392/2001) nella parte in cui ha sancito che l'atto conclusivo del procedimento conseguente ad una domanda di sanatoria deve indicare specificamente le ragioni di diritto e di fatto poste a base del diniego opposto, motivando in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alle caratteristiche ambientali protette. Anche questo Tribunale (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 25-05-2012, n. 738) ha avuto modo di precisare che "Per quanto concerne la motivazione idonea a sorreggere un provvedimento di diniego del richiesto nulla osta per la costruzione in area soggetta a vincolo paesaggistico, deve chiarirsi che l'Amministrazione non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma tale motivazione deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea ad inserirsi nell'ambiente, attraverso l'individuazione degli elementi di contrasto; pertanto, occorre un concreto ed analitico accertamento del disvalore delle valenze paesaggistiche".*

2.3 *Va pertanto condivisa la ricostruzione di parte ricorrente, laddove ricorda come il solo riferimento generico alla tipologia della costruzione e delle scelte dei materiali non possa essere considerato sufficiente a sorreggere il diniego di concessione in sanatoria. Se è pur vero che analoga giurisprudenza ha ritenuto la sufficienza di una motivazione scarna e sintetica, quest'ultima deve rilevare comunque gli estremi logici dell'incompatibilità (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 01-08-2013, n. 690 e Cons. Stato Sez. IV, 29 novembre 2012, n. 6082).*

2.4 *Nulla di tutto ciò è presente nel caso di specie, dove gli unici elementi di incompatibilità sono individuati per "materiali e tipologia danneggiano la percezione paesaggistica dei luoghi", risultando assente un qualunque riferimento alle caratteristiche dell'ambiente circostante, suscettibile in quanto tale di far comprendere le ragioni a fondamento di detta incompatibilità.*

2.5 *Nemmeno è possibile condividere le argomentazioni dell'Amministrazione comunale laddove rileva come i manufatti in lamiera di cui si tratta risulterebbero evidentemente incompatibili, di per sé, con il territorio di Venezia.*

2.6 *Dette argomentazioni non sono suscettibili di determinare il venir meno del carattere generico e apodittico della motivazione, risultando applicabili ad un qualunque manufatto incidente nell'area di cui si tratta, la cui realizzazione risulterebbe, comunque, incompatibile con l'ambiente circostante solo perché incidente sul territorio di Venezia".*

avv. Dario Meneguzzo

1 ottobre 2013 06:00

Il fatto che i pannelli fotovoltaici si vedono non è un buon motivo per negarne l'installazione in zona vincolata

Lo dice la sentenza del TAR Veneto n. 1104 del 2013.

Scriva il TAR: "1. Il parere vincolante della Soprintendenza, nella parte in cui contiene la prescrizione sopra citata, appare viziato da eccesso di potere e difetto di motivazione. 1.1 La

Soprintendenza ha argomentato il proprio parere affermando l'esistenza di un'incompatibilità con il paesaggio "in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all'ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante..".

1.2 La semplice lettura della motivazione sopra citata consente di rilevare come la valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, sia del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall'esprimere un giudizio riferito, in concreto e all'intervento di cui si tratta.

1.3 Nel provvedimento, non solo non vi è nessun riferimento alla metratura o al posizionamento dell'impianto, ma ancora risulta del tutto assente l'individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell'ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla realizzazione di un impianto la cui ampiezza è, peraltro, circoscritta a soli 40 mq.

1.4 Ne consegue che in mancanza di una valutazione strettamente correlata al caso di specie potrebbe risultare astrattamente ammissibile, sempre e comunque, un giudizio di incompatibilità di una qualunque struttura degli impianti di cui si tratta, suscettibili, in quanto tali e di per sè, di incidere comunque nell'area di riferimento.

1.5 Come correttamente ha rilevato la parte ricorrente un più recente orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 28-01-2013, n. 235), cui questo Collegio ritiene di aderire, ha sancito che "per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio,". Non è, pertanto, ammissibile una valutazione astratta e generica non supportata da un'effettiva dimostrazione dell'incompatibilità paesaggistica dell'impianto.

1.6 Analogamente si è sostenuto che "attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva). Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (in questo senso anche T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 04-10-2010, n. 3726 e sempre TAR Brescia Sez. I 15 aprile 2009 n. 859)".

2. In considerazione dell'orientamento sopra richiamato il ricorso può, pertanto, essere accolto e può essere annullata la condizione imposta dalla Soprintendenza di Verona all'autorizzazione paesaggistica contenente il divieto alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e/o solare".

Dario Meneguzzo

[sentenza TAR Veneto 1104 del 2013](#)

27 giugno 2013 06:00

Una "bellezza di insieme" di cui all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio implica che nulla venga modificato

La sentenza del TAR Veneto n. 830 del 2013 decide un ricorso avverso l'atto col quale il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona ha espresso parere negativo in merito al progetto di nuova costruzione oggetto dell'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente.

Il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza, ex art. 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i., è articolato sulla base di due argomentazioni, riguardanti il pregiudizio derivante dalla demolizione di un edificio, tipico esempio di architettura rurale, testimonianza dell'interrelazione fra l'uomo ed il contesto esistente di particolare pregio, e le caratteristiche della proposta progettuale, la quale non risulta per tipologia compatibile con il peculiare contesto nel quale dovrebbe inserirsi.

Il ricorrente ha impugnato il parere per difetto di motivazione e di istruttoria, ma il TAR ha respinto il ricorso.

Scrivono i TAR: *“dato atto della peculiarità dell'ambito nel quale si intende realizzare l'intervento progettato dalla ricorrente, il quale rappresenta una cd. “bellezza di insieme”, così come identificata dall'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la quale il pregio sotto il profilo paesaggistico, che ha determinato l'insorgenza del vincolo, deriva dalle caratteristiche complessive dell'ambito, meritevoli di essere mantenute così come esistenti, che quindi coinvolge tutti gli insediamenti ivi presenti, anche se non aventi particolare pregio individuale; che, come costantemente affermato riguardo alle “bellezze di insieme”, trattasi di preservare da alterazioni un “quadro di insieme”, di cui anche il fabbricato de quo, insistente nel particolare contesto del territorio della Valpolicella, fa parte; ne consegue che la pur sintetica motivazione data dalla Soprintendenza a sostegno del parere sfavorevole espresso in ordine all'intervento progettato dalla ricorrente, ha comunque evidenziato le ragioni che ostano alla realizzazione dello stesso – peraltro facilmente intuibili dalla sola visione delle foto con simulazione della nuova costruzione, benché sia stato previsto il recupero dei materiali derivanti dal vecchio e demolendo edificio rurale – di modo che risultano sufficientemente esternate le ragioni che, sulla base della corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, hanno portato la Soprintendenza ad esprimersi in senso negativo circa l'assentibilità dell'intervento”.*

[sentenza TAR Veneto 830 del 2013](#)

9 dicembre 2013 06:03

In materiale ambientale non si può motivare dicendo solo che un intervento “per uso di materiali e tipologie non tradizionali” non sarebbe compatibile col vincolo di tutela paesaggistica

La sentenza del TAR Veneto n. 1329 del 2013 contiene l'ennesima bocciatura di un diniego in materia ambientale, secondo il quale non andavano bene gli oscuri in ferro e gli infissi realizzati ad anta unica, anziché ad anta doppia, in quanto risultavano impiegate metodologie e utilizzati materiali non compatibili con il sito tutelato.

Si legge nella sentenza: *“Sussistono, invero, i denunciati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto sia il provvedimento che ha denegato in parte qua – e specificatamente per quanto riguarda il posizionamento di infissi ad anta unica – sulla base del parere sfavorevole della Commissione di Salvaguardia, l'accertamento di compatibilità paesaggistica, sia il provvedimento che denegato, entro gli stessi limiti, la sanatoria edilizia dei medesimi interventi, non risultano supportati da adeguata motivazione circa le ragioni della ritenuta incompatibilità dell'intervento eseguito dal ricorrente sull'immobile di proprietà e del contrasto con i valori dell'ambito soggetto a tutela. La locuzione utilizzata, secondo la quale gli infissi ad anta unica “...per uso di materiali e*

tipologie non tradizionali” non sarebbero compatibili col vincolo di tutela paesaggistica e determinerebbero un’alterazione non ammissibile del sito tutelato, risulta infatti del tutto generica ed apodittica, non esternando le ragioni del contrasto rilevato e soprattutto i motivi per i quali l’utilizzo della diversa tipologia degli infissi ad anta unica sia di per sé contraria alla tradizione . Ciò a maggior ragione dovendosi tenere conto della realtà dei luoghi, così come peraltro rappresentata dallo stesso istante in occasione della formulazione delle proprie osservazioni, il quale ha documentato come in moltissimi edifici storici di Venezia, non certo di minor pregio di quello di proprietà, sia stato comunque consentito l’utilizzo di finestre ad anta unica. Sebbene sia vero che l’eventuale irregolarità non sanzionate e presenti, quindi illegittimamente, in altri immobili non possa legittimare ulteriori interventi in contrasto col valore tutelato, è tuttavia indubbio che, proprio per la situazione di fatto, risultava necessario esplicitare con maggior cura le ragioni dell’insanabilità degli interventi eseguiti. Nessun riferimento è stato invero espresso nei provvedimenti impugnati a normative che in qualche modo potessero avallare la ritenuta incompatibilità (invero, il riferimento all’art. 5 delle n.t.a VPRG Città Antica riguardava le altre opere eseguite dal ricorrente), per cui il generico riferimento a tipologie di materiali e a tecniche costruttive tradizionali si esaurisce in una affermazione di principio e quindi carente di supporto motivazionale”.

[sentenza TAR Veneto 1329 del 2013](#)

27 novembre 2012 06:00

In materia paesaggistica l’espressione “per tipologia e materiali alterano negativamente il sito” non è una motivazione sufficiente per un diniego

E bisognava proprio farselo dire dal TAR?

Comunque, se qualcuno avesse avuto dei dubbi, adesso non ha più alibi, dopo la sentenza del TAR Veneto n. 1438 del 2012.

Scriva il TAR: *“la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale l’amministrazione è pervenuta all’adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell’atto considerato (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069).*

Ciò che deve ritenersi necessario perché l’atto non risulti inficiato da censure nella sua parte motiva è che in esso siano sempre esternate le ragioni che giustificano la determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in semplici, generiche locuzioni di stile”.

Del resto, sono 22 anni che l’articolo 3, comma 1, della L. 241/90 stabilisce che: *“1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.*

Qualche volta basterebbe leggere le disposizioni di legge e avere voglia di applicarle.

D. M.

[sentenza TAR Veneto 1438 del 2012](#)

21 gennaio 2014 06:04

Per il TAR Veneto è tramontata l'era dell'IPSE DIXIT della Soprintendenza

Con una serie di recenti sentenze di costante orientamento, il TAR Veneto dice che la motivazione di taluni dinieghi in materia paesaggistica da parte delle Soprintendenze risulta: *"...vaga ed inconsistente e denota una carente istruttoria..."*.

A leggere le sentenze del TAR Veneto sembrerebbe finita l'era dell'*ipse dixit* delle Soprintendenze quali *"supreme autorità"*.

Anch'esse sembrerebbero oramai cadute dall'Olimpo e rientrate a pieno titolo nel novero delle normali comuni autorità amministrative; per sostenere i loro dinieghi non pare possano più pretendere di dire: *"è così perchè lo dico io"* (che finora era diventato anche: *"è così perchè lo ha detto la Soprintendenza"*). Anche le Soprintendenze devono tenere in debito conto la legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo ed eventualmente, se non concordano, motivare in fatto e controdedurre in modo analitico e puntuale rispetto alle posizioni espresse da altre autorità amministrative in corso di procedimento.

Il TAR Veneto restituisce così dignità ai comuni subdelegati dalla regione in materia paesaggistica ed alle commissioni del paesaggio, ove confermate.

Indico come esempi di questo orientamento le sentenze del TAR Veneto n. 44 e n. 51 del 2014.

Peraltro segnalo, oltre a queste citate, anche altre recenti sentenze nelle quali il TAR Veneto esprime il proprio orientamento critico sui provvedimenti negativi della Soprintendenza:

- TAR Veneto - sentenza n. 1407/2013: *" 2. Per quanto concerne il ricorso 2151/11 è possibile disporre l'accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, ritenendo sul punto fondato il primo motivo, nell'ambito del quale si censura il carattere apodittico e generico della motivazione."*;

- TAR Veneto - sentenza n. 1294/2013 - *"che, invero, detta valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, risulta del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall'esprimere un giudizio riferito, in concreto, all'intervento di cui si tratta;"*

- TAR Veneto – sentenza n. 1104/2013 .” 1.2 *La semplice lettura della motivazione sopra citata consente di rilevare come la valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, sia del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall’esprimere un giudizio riferito, in concreto e all’intervento di cui si tratta.”* ;

- TAR Veneto – sentenza n. 48/2014 – *“Il ricorso può essere accolto, risultando fondato il primo motivo del ricorso, mediante il quale si sostiene il carattere apodittico e generico della motivazione contenuta nel parere della Soprintendenza”*.

Confidiamo che il Consiglio di Stato confermi tale innovativo orientamento del TAR Veneto.

dott. David De Arena

[sentenza TAR Veneto n. 44 del 2013](#)

[sentenza TAR veneto n. 51 del 2014](#)

7 febbraio 2013 06:01

Se un’opera va demolita per il vincolo paesaggistico, non si può salvare applicando la monetizzazione prevista dagli artt. 33 e 34 del DPR 380 in materia edilizia

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 54 del 2013.

Il caso esaminato dal TAR è quello di una veranda che:

- è stata realizzata senza alcun titolo abilitativo in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
- con provvedimento del 15 ottobre 2010 è stata esclusa dal condono, in quanto realizzata oltre il 1° ottobre 1983;
- con provvedimento dell’8 agosto 2011 ne è stata ordinata la demolizione ai sensi del 1° comma dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004;
- con provvedimento del 12 giugno 2012 ne è stata negata la compatibilità paesaggistica, costituendo la stessa aumento di volume;
- con provvedimento del 12 giugno 2012 è stata ritenuta non sanabile, anche per contrasto della stessa con le NTA del PRG;
- è stata oggetto di un nuovo ordine di demolizione del 18 luglio 2012.

Scriva il TAR: *“Ne consegue che ai ricorrenti non può che essere applicata la sanzione della rimessione in pristino, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del D.lvo n. 42/2004, non essendo prevista una sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione, bensì soltanto la “rimessione in pristino” a spese del trasgressore, sanzione alla quale quest’ultimo è sempre tenuto in caso di violazione degli obblighi e degli ordini disciplinati dalla legge di tutela del vincolo paesaggistico. Per contro, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria è prevista, dal comma 5 dell’art. 167 del D.lvo n. 42/2004, come mera eventualità con riferimento all’ipotesi in cui, a seguito di specifica istanza formulata dal soggetto interessato, l’amministrazione accerti la “compatibilità paesaggistica” degli interventi effettuati. Nel caso in esame, l’autorizzazione paesaggistica è stata necessariamente negata, ai sensi*

dell'art. 167 comma 4 lett. a), avendo la nuova costruzione determinato un aumento di volume. Per quanto riguarda la violazione dell'art. 33 D.P.R. n. 380 del 2001 e la dedotta impossibilità di demolire senza danneggiare la restante parte del fabbricato, il Collegio rileva come tale norma si applichi ai casi di "interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità" e non sia in alcun modo applicabile alle misure demolitorie ordinate ai sensi dell'art. 167, comma 1, D.Lgs. n. 42 del 2004. Pertanto, poiché l'unica sanzione applicabile alla fattispecie era quella del ripristino dello stato dei luoghi, è evidente che la richiesta dei ricorrenti di una istruttoria tecnica, diretta a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, non poteva trovare ingresso".

[sentenza TAR Veneto 54 del 2013](#)

11 giugno 2013 06:03

Come si coordina l'autorizzazione paesaggistica con la conferenza di servizi?

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Generale, con la circolare n. 26 del 29 maggio 2013, coordina le norme degli artt. 14 e ss. della l. n. 241/1990 (concernenti al conferenza di servizi) con la normativa prevista dall'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 (riguardante l'autorizzazione paesaggistica).

In particolare la circolare recepisce il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 23 aprile 2013 laddove afferma che: "l'amministrazione procedente (Regione o Comune subdelegato) può indire la conferenza di servizi, per un intervento richiedente l'autorizzazione paesaggistica, solo se, richiesto il parere vincolante della Soprintendenza, questa non lo ha pronunciato nel termine di quarantacinque giorni (ai sensi dell'art. 146, comma 8, del Codice di settore, che prevale, in quanto norma speciale, sulla previsione generale di trenta giorni contenuta nel ripetuto articolo 14 della legge generale sul procedimento amministrativo), oppure quando, nel termine suddetto la Soprintendenza ha espresso un parere negativo".

Le medesime considerazioni valgono anche per lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e per lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) per i quali: "resta ius receptum il principio per cui gli sportelli unici svolgono funzioni esclusivamente di front office con i cittadini, ma non alterano il quadro distributivo delle competenze". Con riferimento al SUAP il parere sottolinea che: "presupposto perché l'amministrazione procedente, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, vada avanti prescindendo dal parere del Soprintendente, è che sia "scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza", mentre in relazione al SUE si legge: "nel secondo caso (sportello unico per l'edilizia), l'articolo 5 del d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) recepisce ed esplica anch'esso i due principi fondamentali già sopra evidenziati: a) lo sportello unico è solo un ufficio di smistamento di atti nei confronti dell'utenza, ma non sostituisce, né assorbe le competenze ordinarie delle altre amministrazioni coinvolte; b) la conferenza di servizi è solo eventuale e può essere indetta unicamente dopo l'inutile decorso dei termini per l'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente, ai sensi dell'articolo 146 del Codice di settore, secondo le modalità e le regole generali degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990".

Riassumendo quanto esposto: “a) non è possibile indire validamente la conferenza di servizi se non dopo l’inutile decorso del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 9 dell’articolo 146 cit. per l’espressione del parere del Soprintendente, ivi previsto (e ciò in ogni caso, anche allorquando al conferenza di servizi sia indetta dallo sportello unico per le attività produttive o dallo sportello unico per l’edilizia, atteso che le relative discipline speciali non derogano, ma rinviano alle norma comuni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990);

b) non può ritenersi validamente acquisito, ai sensi del comma 7 dell’articolo 14-ter cit., il parere favorevole della Soprintendenza ove la conferenza di servizi sia stata indetta in assenza dell’apposito calendario almeno trimestrale previsto o sia stata celebrata in una data non inclusa nel predetto calendario”.

dott. Matteo Acquasaliente

21 novembre 2012 06:00

Il parere tardivamente emesso dalla Soprintendenza al di fuori della Conferenza di servizi non ha alcun valore

Il comma 9 dell’art. 146 del Decreto Legislativo 42 del 2004, in materia di autorizzazione paesaggistica, stabilisce che: “Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione”.

Nel caso esaminato dalla sentenza del TAR Veneto n. 1362 del 2012, un Comune ha indetto tale conferenza di servizi, alla quale non prendeva parte la Soprintendenza, i cui lavori si concludevano comunque con l’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e, ciò, con l’espressa previsione della prescrizione, in base alla quale, si sarebbe dovuta mantenere la distanza di almeno 30 metri da un fiume.

Una volta terminata la Conferenza di servizi, e decorso il termine dei 45 giorni di cui al comma 8 dell’art. 146, però perveniva il parere della Soprintendenza. Esso prevedeva che il nuovo edificio avrebbe dovuto essere allontanato dal corso d’acqua di ulteriori 30 metri e, ciò, rispetto alle prescrizioni adottate dalla Conferenza di Servizi sopracitata.

Vista la tardività del parere della Soprintendenza, il Comune rilasciava il permesso di costruire senza tenerne conto.

Il TAR ritiene legittimo l’operato del Comune.

Scrivendo il TAR: “Deve ritenersi infondato il primo motivo con il quale si sostiene la violazione dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, ritenendo che il permesso di costruire sarebbe stato emanato dal Comune in violazione delle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza. Sul punto va preliminarmente rilevato come l’art. 14 ter comma 3 bis della L. n. 241/90 prevede che il Soprintendente, anche in attività sottoposta ad Autorizzazione paesaggistica, “si esprime in via

definitiva in sede di Conferenza di Servizi". Nel caso di specie, non solo risultavano decorsi i 45 giorni di cui al comma 8, entro i quali è ammissibile il provvedimento della Soprintendenza, ma risultava adottato, da parte del Comune, il parere autorizzatorio propedeutico all'emanazione del provvedimento poi impugnato. Con la dicitura ... "In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione", il Legislatore ha ritenuto prioritario disciplinare, comunque, la conclusione del procedimento e, ciò, anche a prescindere dalla presenza in sede di Conferenza di Servizi del Soprintendente. Risulta allora evidente che, nel momento in cui il Comune emana il permesso di costruire, doveva ritenersi esaurito, e quindi non più esistente, il potere della Soprintendenza di emanare il parere di cui al comma 8 dell'art. 146 sopra citato (in questo senso si veda TAR Molise, sez. I del 01/06/2011 n.314).

E' allora evidente come in detta fattispecie il Comune abbia rispettato la procedura dettata dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e, ciò, nel momento in cui ha emanato un provvedimento di autorizzazione paesaggistica che ammette l'edificabilità entro i 30 metri, provvedimento che, pur essendo stato inviato, non è stato annullato dalla Soprintendenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 159 del D.Lgs. 42/2004.

E' necessario inoltre considerare, non solo l'esistenza di un carattere perentorio dei termini relativi a detto parere, ma ancora come il comma 3 bis dell'art. 14 Ter della L. n. 241/90, stabilisca l'obbligo della Soprintendenza di pronunciarsi in via definitiva in sede di Conferenza di Servizi ove convocata in ordine ai provvedimenti di sua competenza ai sensi del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42

Si deve allora ritenere che il parere tardivamente emesso dalla Soprintendenza al di fuori della Conferenza di Servizi sia del tutto illegittimo "per incompetenza assoluta alla stregua di un atto adottato da un'Autorità amministrativa priva di potere in subjecta materia (per tutti Tar Sicilia-Palermo Sez. I 02/02/2010 n.1297)".

12 settembre 2013 06:00

Come si calcolano i termini per il rilascio del parere della Soprintendenza di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1081 del 2013.

Il TAR ha deciso un caso nel quale il ricorrente aveva presentato alla Regione Veneto una domanda per la trasformazione di un terreno agricolo, parzialmente sottoposto al vincolo idrogeologico, in vigneto, ai sensi dell'art. 15 della L. reg. 52/78 e dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 2 della L. reg. 63/94 terreno boschivo.

Il Servizio Forestale Regionale esprimeva parere favorevole all'intervento. La Soprintendenza comunicava, con nota del 21/10/2011 e al contrario, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza rilevando che "l'intervento proposto consistente nell'impianto di un nuovo vigneto ...in un'area di eccezionale bellezza e di grande visibilità, ... comporterebbe un'alterazione sostanziale dell'ambiente e inciderebbe negativamente sull'equilibrio del contesto sottoposto a tutela paesaggistico...". Il ricorrente sosteneva la violazione dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, in quanto non sarebbero

rispettati i termini della norma, rilevando nel contempo che comunque il parere avrebbe dovuto considerarsi favorevole, essendo trascorsi 90 giorni senza che la Soprintendenza si fosse pronunciata.

Il TAR non accoglie questa tesi, affermando che: *“1.1 E' infondato il primo motivo mediante il quale si asserisce la violazione dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 in quanto non sarebbero rispettati i termini della norma, rilevando nel contempo che comunque il parere avrebbe dovuto considerarsi favorevole, essendo trascorsi 90 giorni senza che la Soprintendenza si fosse pronunciata; 2. Con riferimento a dette eccezioni in primo luogo va confermato la natura obbligatoria e vincolante del parere di cui all'art. 146 sopra citato e, ciò, in ossequio ad un costante orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 16-01-2013, n. 11) che ha sancito che “il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici previsto dall'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) ha natura obbligatoria e vincolante e, quindi, assume una connotazione non solamente consultiva, ma tale da possedere un'autonoma capacità lesiva della sfera giuridica del destinatario..”*

2.1 Va, inoltre, rilevato come nel concreto siano rispettati anche i termini entro i quali il parere doveva essere emanato e, ciò, considerando che i termini sia di cui al comma 5 che al comma 8 decorrono dalla data di ricezione degli atti e non dalla data di deposito dell'istanza presso l'ufficio regionale competente come sostenuto dalla parte ricorrente.

2.2 Ne consegue come non risulti nemmeno condivisibile l'applicazione di un presunto silenzio assenso di cui al comma 5 della disposizione sopra citata e, ciò, in considerazione del fatto che il parere sfavorevole era stato emesso nei termini sopra citati.

2.3 Si consideri, ancora, come sia infondata l'ulteriore eccezione contenuta sempre nel motivo di cui si tratta diretta a rilevare il mancato rispetto, da parte del Servizio forestale, del termine di 20 giorni dal ricevimento del parere della Soprintendenza per l'emissione del provvedimento finale.

2.4 Le parti resistenti hanno evidenziato, infatti, che il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 sopra citato, per quanto concerne la riduzione della superficie boscata, è sottoposta al rilascio del contestuale parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 15 della L. Reg. n. 27/2003. L'acquisizione di detto parere ha determinato il superamento del termine di 20 giorni sopracitato, circostanza quest'ultima che consente di evincere come detto superamento non sia ricollegabile ad un'inerzia dell'Amministrazione, ma alla necessità di acquisire l'ulteriore parere sopra citato”.

Dario Meneguzzo

[sentenza TAR Veneto 1081 del 2013](#)

22 novembre 2013 06:00

Il parere espresso dalla Soprintendenza dopo il termine di 45 giorni di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/04 è nullo e privo di effetti: cosa deve fare allora il Comune

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 1295 del 2013.

Scriva il TAR: *“Premesso che – ai sensi dell'allora vigente regime transitorio di cui all'art. 159 D.lgs. 42/04 – è stata rilasciata (per silentium) l'autorizzazione paesaggistica in ordine al progetto di PUA, nel quale era stata prevista la realizzazione di cinque edifici da destinare a residenza; che per l'effetto le ricorrenti hanno già eseguito le opere di urbanizzazione, debitamente collaudate; che*

con i provvedimenti ora impugnati, vigente il regime ordinario ex art. 146 D.lgs. 42/04, è stata respinta con provvedimento del 28 giugno 2013 della Soprintendenza la richiesta di autorizzazione paesaggistica relativamente all'istanza di rilascio dei titoli edilizi per la costruzione di tre dei suddetti edifici e che, per effetto del suddetto parere sfavorevole, il Comune ha provveduto al mero invio di una comunicazione nella quale ha dato atto del parere, peraltro tardivamente emesso dalla Soprintendenza, senza tuttavia pronunciarsi sull'istanza degli interessati; visti i motivi di ricorso e ritenuta, in via del tutto assorbente ogni ulteriore considerazione, la sussistenza della denunciata violazione delle disposizioni introdotte con l'art. 146 del D.lgs. 42/04; che invero il procedimento non risulta rispettoso della tempistica dettata dai commi 8 e 9 dell'art. 146, in quanto il parere della Soprintendenza, formulato in termini negativi, anche tenendo conto della tesi più favorevole e quindi conteggiando il tempo concesso ai richiedenti per controdedurre al preavviso di diniego loro inviato, risulta comunque espresso quanto risultava ormai superato il termine perentorio di 45 giorni, così come previsto dal comma 8, per l'espressione del richiesto parere; che tale circostanza rende quindi nullo e privo di ogni effetto il parere successivamente reso, in alcun modo in grado di condizionare l'azione dell'amministrazione procedente; che, al contempo, scatta l'obbligo per il Comune di concludere il procedimento, così come previsto in termini generali una volta decorsi 60 giorni dal ricevimento degli atti da parte della Soprintendenza (avvenuto il 5 aprile 2013), indipendentemente dalla manifestazione del parere; ciò detto e ribadita l'inesistenza del parere tardivamente emesso, in quanto manifestato da un autorità che, per inosservanza del termine perentorio dettato dalla legge, non poteva più esercitare il relativo potere attribuitole, sussisteva l'obbligo per il Comune di concludere il procedimento, stante il chiaro disposto di cui alla seconda parte del comma 9, che testualmente recita: "In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione": illegittima è quindi la mera comunicazione del parere negativo, senza concludere il procedimento, da parte dell'amministrazione comunale; di conseguenza, in accoglimento del presente ricorso annullati gli atti impugnati e ritenuta in particolare l'illegittimità dell'inerzia manifestata dall'amministrazione comunale, si dispone che il Comune provveda in ordine alla richiesta dei ricorrenti, così concludendo il procedimento, tenuto conto delle considerazioni già espresse in occasione della presentazione della proposta di autorizzazione paesaggistica e tenendo conto altresì delle considerazioni già svolte in occasione dell'approvazione del PUA".

avv. Dario Meneguzzo

[sentenza TAR Veneto 1295 del 2013](#)

17 ottobre 2013 06:01

L'attività libera dal punto di vista edilizio non necessariamente è irrilevante sotto il profilo del vincolo paesaggistico

Lo ricorda la sentenza del TAR Veneto n. 1153 del 2013.

Scrivono il TAR: "Premesso che parte ricorrente ha presentato istanza di sanatoria per un intervento realizzato in ambito soggetto a vincolo paesaggistico, onde regolarizzarlo sia sotto il profilo edilizio sia sotto il profilo paesaggistico, in applicazione della speciale deroga prevista dall'art. 167, comma 4 del D.lgs. n. 42/2004; che l'istanza è stata respinta sulla base del parere sfavorevole espresso dalla

Soprintendenza per i BB.AA. di Verona, come da parere richiamato nel provvedimento comunale, parimenti impugnato; premesso che la riconducibilità di un intervento alle ipotesi di attività "libere", come tali irrilevanti sotto il profilo strettamente edilizio, non implica automaticamente che il medesimo intervento sia irrilevante sotto il profilo paesaggistico, per cui la valutazione, anche nell'ipotesi della sanatoria, deve essere effettuata pregiudizialmente in termini di compatibilità col vincolo; atteso che la richiesta di sanatoria è stata presentata, nel caso di specie, ritenendo che l'intervento, effettuato in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, potesse essere ricondotto all'ipotesi disciplinata dal quarto comma dell'art. 167 del D.lgs. 42/04, che eccezionalmente, nei casi ivi indicati, ammette che l'autorizzazione possa essere rilasciata a sanatoria, laddove sussista la compatibilità col vincolo; osservato che – diversamente da quanto affermato in ricorso e considerato il dato di fatto, come documentato da parte resistente – l'intervento de quo non appare riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 149 del D.lgs. 42/04, in particolare a quelle indicate alla lettera b), ossia ad interventi inerenti l'attività agro-silvo-pastorale, in quanto per caratteristiche e dimensioni trattasi di un intervento che esorbita dalla indicazione normativa, che è riferita ai soli movimenti di terra strettamente pertinenti all'attività agricola e alle pratiche agro-silvopastorali; che invero per essere esentati dall'autorizzazione deve trattarsi di interventi che non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non influiscono sull'assetto idrogeologico del territorio; che inoltre, come correttamente rilevato dalla difesa resistente, lo stesso D.P.R. n. 139/2010, nell'assoggettare interventi di tombinatura – di minori dimensioni (4 ml) rispetto a quelle realizzate nel caso di specie (70 ml) – alla procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, conferma che detta tipologia di interventi necessita dell'autorizzazione (eventualmente anche secondo la procedura semplificata), laddove realizzati in ambiti tutelati (circostanza, quest'ultima, mai messa in discussione da parte istante); vista la successiva nota della Soprintendenza, oggetto dei motivi aggiunti, con la quale è stata focalizzata l'attenzione sulla sola non riconducibilità dell'ipotesi de qua agli interventi suscettibili di sanatoria paesaggistica, circostanza di per sé preclusiva di ogni ulteriore accertamento e ponderazione circa la compatibilità dell'intervento realizzato in ambito tutelato in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica; che quindi è risultata prevalente ed assorbente ogni ulteriore valutazione l'inammissibilità della richiesta di sanatoria per contrasto con le previsioni eccezionali di cui all'art. 167 D.lgs. n. 42/04; che per effetto del mancato conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica risulta atto dovuto il rigetto della sanatoria edilizia, con conseguente ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi".

avv. Dario Meneguzzo

[sentenza TAR Veneto 1153 del 2013](#)

28 novembre 2012 06:02

Se l'interessato possiede già l'autorizzazione paesaggistica, sulla istanza di permesso di costruire si forma il silenzio assenso?

La sentenza del TAR Veneto 1446 del 2012 esamina un caso particolare nel quale il comune ordina la demolizione di opere che reputa abusive in zona vincolata. L'interessato, invece, si difende, sostenendo che aveva presentato una domanda di permesso di costruire, sulla quale si sarebbe formato il silenzio-assenso. Peraltro, l'area è sottoposta al vincolo dei beni ambientali e l'articolo 20, comma 8, del DPR 380 del 2001 prevede il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, tranne nei "casi in cui sussistano vincoli ambientali,

paesaggistici o culturali“. Perchè allora l'interessato pretenderebbe che si fosse formato il silenzio-assenso? La particolarità del caso consiste nel fatto che l'interessato era già in possesso della necessaria autorizzazione paesaggistica, rilasciata con riferimento ad un precedente permesso di costruire, decaduto in conseguenza del mancato completamento delle opere autorizzate.

Il TAR, però, non accoglie il ricorso: *“E' necessario, infatti, considerare come il co. 8° dell'art. 20 sopra citato introduca il regime del silenzio assenso con l'eccezione (nell'ambito della quale rientra il caso in esame) dei...“casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10”, fattispecie queste ultime, che fanno riferimento al silenzio rifiuto. Ne consegue come parte ricorrente avrebbe dovuto quindi esperire l'istituto di cui al 5° comma dell'art. 2 della L. n. 241/90 al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell'obbligo di provvedere a carico dell'Amministrazione”*.

Dunque nel caso dei vincoli non si applica il comma 8 (silenzio- assenso), neanche se l'autorizzazione paesaggistica sia già esistente al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire.

[sentenza TAR Veneto 1446 del 2012](#)

14 gennaio 2014 06:04

La stessa persona può rilasciare il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica?

L'art. 146, comma 6, del D. Lgs 42/2004 (come modificato dall'art. 4, comma 16, della legge 106 del 2011) stabilisce che: *“6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”*.

A mio parere, per garantire la differenziazione prescritta dalla disposizione sarebbe necessario che non solo fosse diverso l'istruttore dei due procedimenti (edilizio e paesaggistico), ma anche il soggetto che rilascia i due titoli.

Il TAR Liguria, nella sentenza n. 1257 del 2013, peraltro, afferma il contrario, lasciandomi pertanto alquanto perplesso.

Scriva il TAR: "3.2 Con il secondo ordine di censure, viene dedotta la violazione dell'art. 146 comma 6 d.lgs. 42\2004, in quanto l'autorizzazione paesaggistica risulta rilasciata dal medesimo soggetto che ha sottoscritto il permesso di costruire, con conseguente commistione di valutazioni palesemente differenti da cui discende l'incompatibilità del funzionario. Invero, in linea generale, in assenza di una specifica tipologia di incompatibilità, prevale l'autonomia delle attività e delle valutazioni, garantita dal diverso iter procedimentale nonché dai diversi presupposti oggetto di esame. Pertanto, a fronte di una valutazione basata su tali differenti presupposti (per un verso urbanistico edilizio e per l'altro di compatibilità rispetto al vincolo paesaggistico esistente) nonché di iter presso organi anche consultivi diversi, ed in assenza di specifici elementi da cui desumere una specifica incompatibilità, non è possibile inferire automaticamente che la stessa persona non possa partecipare, laddove ne abbia le competenze, a differenti valutazioni. E' pur vero che proprio la diversità di valutazioni renderebbe opportuno, nell'interesse della stessa amministrazione, la divaricazione soggettiva dei funzionari responsabili; peraltro, la scarsità di risorse degli enti locali, specie di piccole dimensioni, rende di non facile raggiungimento tale auspicabile obiettivo; anche su tali considerazioni si fonda, presumibilmente, la stessa formulazione della norma invocata, che parla di garantire la differenziazione di attività. Ciò non toglie che il sindacato delle diverse valutazioni debba essere svolto con i dovuti specifici approfondimenti, pur nell'identità del progetto, distinguendo i presupposti di ammissibilità edilizia da quelli, ben distinti, della compatibilità col vincolo paesaggistico. E' in tale contesto che va quindi interpretata la norma invocata, la quale, in termini di indicazione programmatica a monte, prevede che "gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia". In assenza della necessaria formalizzazione di una incompatibilità soggettiva, ciò che deve essere assicurato è la sussistenza di un adeguato livello tecnico scientifico nonché la differenziazione oggettiva di valutazione e della relativa attività. E' evidente che tale differenziazione sia meglio perseguibile in caso di divaricazione soggettiva dei soggetti titolari delle rispettive competenze; tuttavia, in assenza di una specifica regola di incompatibilità soggettiva si impone un'esegesi conforme all'autonomia ed alle carenze organizzative dei Comuni, salva ovviamente, a valle, l'attenta analisi delle censure dedotte avverso il provvedimento conclusivo e l'iter istruttorio, al fine di verificare la sussistenza nella specie delle adeguate cognizioni, della autonoma valutazione e della specifica esplicitazione delle ragioni sottese alla decisione amministrativa, che la giurisprudenza impone sia per l'accoglimento del progetto che per il diniego. Invero, in linea ordinaria l'esercizio del potere valutativo comunale è vincolato dal parere del Soprintendente, cosicché la questione in esame perde di particolare rilievo nel caso normale disciplinato dal comma 6 dell'art. 146. Nel caso di specie, invece, è stato esercitato il potere - dovere di cui al comma 9, in assenza del parere dell'organo statale. In tale contesto, la disposizione invocata col motivo in esame - come emerge dalla sua stessa formulazione - è nata all'evidenza come norma di carattere programmatico, il cui destinatario primario è la Regione la quale, nel valutare la tipologia di organo cui eventualmente delegare la funzione in parola, deve valutare gli elementi indicati dal legislatore; al riguardo, è possibile, come fatto in altre in altre Regioni, individuare elenchi di comuni aventi le necessarie caratteristiche, ovvero incentivare forme di associazione e cooperazione fra comuni per l'esercizio di tale funzione. Nel caso in esame, in assenza di tali adempimenti regionali, valgono le considerazioni predette, non potendo farsi cadere a carico dei singoli comuni, in termini di illegittimità di singoli atti per mera incompatibilità soggettiva, un'ipotesi programmatica quale quella invocata".

avv. Dario Meneguzzo

[sentenza TAR Liguria 1257 del 2013](#)

4 giugno 2013 06:01

E' illegittimo il provvedimento in materia paesaggistica emesso dal Responsabile dell'edilizia senza la differenziazione delle funzioni

Lo specifica la stessa sentenza del TAR Veneto n. 619 del 2013, già allegata al post che precede.

Scriva il TAR: "5. Pur considerando dirimente l'accoglimento dell'eccezione sopra citata va rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato senza rispettare il principio di differenziazione tra l'attività della tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistica-edilizia e, ciò, in violazione delle prescrizioni contenute dalla Delibera di Giunta Regionale n. 835/2010.

5.1 Il provvedimento di cui diniego del nulla osta paesaggistico è stato assunto, infatti, dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Sedico al quale competono le funzioni inerenti l'urbanistica, i lavori pubblici, la manutenzione delle infrastrutture e degli edifici, la gestione dell'ecocentro e, in generale, tutte quelle funzioni che inerenti al governo del territorio".

4 giugno 2013 06:00

Cosa è l'alterazione permanente che richiede l'autorizzazione paesaggistica (un telo plastificato sorretto da un graticcio di canne no)

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 619 del 2013, che annulla l'ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, che ne aveva ordinato la rimozione per essere stato collocato in zona vincolata, senza l'autorizzazione paesaggistica.

Scriva il TAR: "1. L'oggetto della controversia sottoposta a questo Collegio attiene all'applicabilità, al caso di specie, dell'esimente di cui alle lett. b) e c) dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004.

1.1 Dette disposizioni ritengono non necessaria l'emanazione di un atto di autorizzazione paesaggistica, anche su un'area vincolata e, ciò, in presenza di due precise fattispecie. Nell'ipotesi della lett.b), si è inteso sottrarre al regime dell'autorizzazione paesaggistica gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. 1.2 Nella fattispecie di cui alla lett.c) l'autorizzazione paesaggistica non è ritenuta necessaria nelle ipotesi del .." taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia".

2. Nelle ipotesi sopra ricordate la fattispecie derogatoria deve ritenersi da ricondurre alla natura degli interventi da realizzare che sono tali da non incidere sul contesto vincolato producendo apprezzabili mutamenti dello stato dei luoghi.

2.1 In particolare la fattispecie di cui alla lett.b) richiede che gli interventi non soggetti ad autorizzazione soddisfino due presupposti: Il primo di essi è dato dalla circostanza che l'intervento non produca un'alterazione permanente dei luoghi protetti attraverso la costruzione di organismi edilizi od altre opere civili. Il secondo requisito richiede che non vengano realizzate attività idonee ad alterare l'assetto idrogeologico del territorio.

3. Nel caso di specie l'ordinanza di rimessione è diretta ad operare la rimozione di un telo di colore verde, in fibra sintetica, che è stato posizionato sia all'interno della recinzione sia sulla stessa recinzione che separa il confine tra il mappale n. 2 e 3.

3.1 Con riferimento alla natura e alle caratteristiche del telo è lo stesso verbale di accertamento del Comune di Sedico a precisare che.. "Data la consistenza dell'elemento contestato (telo cerato), la sua collocazione (posato e fissato su graticcio leggero di canne) si è dell'avviso che lo stesso non possa essere considerato attività edilizia". Ne consegue come sia del tutto evidente il carattere amovibile di detto telo, in quanto, semplicemente poggiato sulla recinzione e legato con dei lacci alla siepe e, ciò, senza nessun' opera e struttura che possa far presumere una collocazione stabile e duratura.

3.2 Il manufatto di cui si tratta costituisce, allora, una struttura precaria e amovibile che non solo non configura l'esistenza di un'opera civile, ma soprattutto non determina il venire in essere di un'alterazione permanente dello stato dei luoghi, circostanza quest'ultima tutelata dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

4. Sul punto va, altresì, richiamato quell'orientamento giurisprudenziale (per tutti Cass. pen. Sez. III 18/06/1997 n. 5961) laddove ha affermato che "l'alterazione" acquista il carattere dell'alterazione permanente qualora essa sia di tale durata da comportare per un lungo periodo di tempo l'impossibilità di una ricostituzione del patrimonio naturale.

4.1 Sul punto risulta, altresì, condivisibile la ricostruzione di parte ricorrente che rileva come la finalità del telo in questione deve ritenersi diretta ad operare una protezione della siepe in fase di crescita, circostanza quest'ultima che consente di ricondurre la fattispecie di cui si tratta all'esimente di cui alla lett. b) dell'art. 149 della disciplina sopra citata".

[sentenza TAR Veneto 619 del 2013](#)